Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 9 gennaio 1925** — **Numero 6**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Ministri.

Sua Maestà il Re, con decreto del 5 gennaio 1925, ha accettato le dimissioni rassegnate, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, dall'on. Aldo Oviglio, deputato al Parlamento; per l'istruzione pubblica, dall'on. conte dott. Alessandro Casati, senatore del Regno, e pei lavori pubblici, dall'on. avv. Gino Sarrocchi, deputato al Parlamento.

Con decreto Reale di pari data sono stati nominati Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, l'on. avv. prof. Alfredo Rocco, deputato al Parlamento; per l'istruzione pubblica, l'on. prof. Pietro Fedele,

deputato al Parlamento, e pei lavori pubblici, l'on. avvocato Giovanni Giuriati, deputato al Parlamento.

Sua Maestà il Re, con decreti in data 6 corrente, ha accettato le dimissioni rassegnate, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dall'on. professore Balbino Giuliano, deputato al Parlamento, ed ha nominato, in sua vece, l'on. dott. prof. Michele Romano, deputato al Parlamento.

ORDINI CAVALLERESCHI

Elenco n. 6. — 1924.

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreti 1° maggio 1924.

a commendatore:

Agnetti comm. dott. dott. Alberto, senatore del Regno, segretario dell'ufficio di presidenza.

ad uffiziale:

Salvi comm. Giunio, professore nella Regia università di Napoli.

a cavaliere:

Palazzi comm. Eugenio.
Cantone prof. comm. Michele, direttore della scuola di farmacia nella Regia università di Napoli.

Con decreti 24 maggio 1924.

a grand'uffiziale:

Genta ammiraglio gr. uff. Eugenio, Regio commissario per i magazzini generali di Trieste.
Furgiuele prof. gr. uff. Mario di Alfonso, da Amantea.

Con decreti 3 giugno 1924.

a gran cordone:

D'Amelio Marziano, primo presidente della Corte di cassazione del Regno.

a grand'uffiziale:

Prato gr. uff. Giovanni, primo presidente della Corte di appello di Torino.

a commendatore:

Cortese cav. Giuseppe, generale di divisione.
Gualtieri cav. Nicola, id. id.
Rosso comm. Francesco, vice-prefetto, già segretario particolare del Ministro della guerra.
Noseda comm. Enea, Regio avvocato generale militare.
Serpieri prof. Arrigo, Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale.

ad uffiziale:

Bitetti cav. Leopoldo, colonnello, Regio avvocato militare.

a cavalieri:

Malusardi cav. Ugo, capitano di corvetta, Nostro aiutante di campo.
Roaschio cav. D. Michele, direttore didattico, Borgo S. Dalmazzo.
Crippa comm avv. Ambrogio, segretario del Comitato regionale Lombardo per la storia del Risorgimento italiano.
Notari cav. Alfredo, ex colonnello del Regio esercito.
Chiavari cav. Gian Girolamo, tenente di cavalleria.
Nani cav. Renato, capitano commissario.
Tondi cav. Riccardo, maggiore di fanteria.
Butturini cav. uff. Pietro, segretario particolare del direttore generale della pubblica sicurezza.
Cellai comm. dott. Ugo, funzionario addetto al Gabinetto della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Guidoboni cav. Edmondo, id. id. id.
Pezza tenente cav. Mario di Secondo, da Firenze.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreto 24 aprile 1924.

a cavaliere:

Gavagnin Giovanni, tenente colonnello di fanteria della riserva, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreti 20 marzo, 3, 17, 24, 27 aprile 1924.

ad uffiziale:

Mory dott. Pietro, segretario capo negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.

Con decreti 1, 4, 11, 15 maggio 1924.

a commendatore:

Tavernari comm. Ettore, direttore capo divisione, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Bassi comm. Silvestro, capo sezione di ragioneria, id. id.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Motu proprio:

Con decreti 3 giugno 1924.

a gran cordone:

Manzoni (dei conti) nob. Gaetano, Nostro ambasciatore a Mosca.
Orlando comm. ing. Paolo.

a grand'uffiziale:

Brambilla comm. Enea, presidente della Camera di commercio di Como.
Bellomia comm. avv. Corrado, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici, già capo Gabinetto del Sottosegretario di Stato.
Calvi comm. Carlo, vice-prefetto a riposo.
Santengelo comm avv. Mario, avvocato in Bologna.
Motta prof. ing. Giacinto, del Regio istituto tecnico superiore di Milano.
Giardini comm. Ernesto, direttore generale della Banca popolare di Novara.
Lombardo Radice comm. prof. Giuseppe, direttore generale al Ministero dell'istruzione.
Cella comm. Gian Riccardo, industriale in Milano.
Bossi comm. Mario, già primo ragioniere al Ministero per gli affari esteri.
Cidonio comm. Pietro, deputato provinciale di Aquila.
Rosati prof. avv. comm. Francesco, di Aquila.
Bertini comm. Cesare, prefetto, reggente la Questura di Roma.

a commendatore:

Scati Grimaldi marchese Stanislao.
Rinaldi J Washington.
Du Ban dott. Guido.
Groggia cav. Eugenio, industriale in Roma.
Menotti cav. rag. Raniero, capo della ragioneria della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Clerici cav. dott. Luigi, capo della segreteria id. id. id.
Nanni cav Carlo, deputato provinciale di Aquila.
Naj oli cav. uff. Giuseppe, industriale agricolo in Anoia (Reggio Calabria).
Buzzi cav. ing. Antonio Virgilio fu Tommaso, da Cricherasio (Como).
Caretti cav. Evaristo, condirettore delle Poste cinesi a Pechino.

Marro prof. dott. Giovanni, medico chirurgo in Torino.
Del Giudice cav. avv. Filippo, avvocato in Roma.
Ciuquini cav. Adolfo.
Con cav. avv. Giulio, vice-direttore dell'Amministrazione comunale di Roma.
Calzavara cav. uff. Pietro, presidente della Camera di commercio di Treviso.
Porta cav prof. Silvio, medico primario dell'Ospedale di Sulmona.
Alberti cav. prof. Angelo, direttore del manicomio di Trento.
Raffaelli nob. cav Raffaello, consigliere provinciale di Lucca.
Germano notaro dott. cav Annibale, residente a Torino.
Guarino cav. Luigi, industriale in Napoli.
Vanni cav. uff. avv. Francesco, sindaco di Penne.
Guglielmini cav. Arturo, industriale in Bologna.
Marino cav. uff. Carlo, industriale in Napoli.
Di Bartolo cav. Gesualdo, industriale.
Agnes cav. uff. Ettore, Regio notaio in Susa (Torino).
Petrazzani prof. Pietro, vice direttore del Frenocomio di San Lazzaro e sindaco di Reggio Emilia.
Pisani cav. uff. Gaetano, consigliere delegato del Convitto Nazionale (Roma).
Gemelli cav. uff. Medico, agente principale della Cassa nazionale infortuni.
Fragapane cav. prof. Saverio, da Caltagirone.
Comberousse Denis Clément, direttore generale aggiunto della Società di Saint Gobain.
Russo cav. Biagio, tenente colonnello di fanteria.
Castelletti cav. Aldo, vice presidente del Comitato pro-monumento ai caduti in guerra di Mantova.
Montano cav. Alberto, industriale in Milano.
Carli Mario, pubblicista, direttore del quotidiano « L'Impero ».
Passacantando cav. uff ing. Edoardo, da Torre dei Passeri.
Malgeri cav. uff. dott. Francesco di Eugenio, pubblicista, da Messina.
Gandolfi Eugenio da Alessandria, editore in Milano.

ad uffiziale:

Marinetti cav. Giulio, tenente colonnello d'artiglieria, Nostro aiutante di campo.
Messo cav. Giovanni, id. dei bersaglieri, id id.
Marzano cav. Carlo, id. di cavalleria, id. id.
Cellario Serventi cav. Giorgio, maggiore comandante lo squadrone Carabinieri Guardie del Re.
Marziale cav. Antonio di Giuseppe, commerciante in Roma.
Linari cav. dott. Adolfo, assistente alla cattedra di chimica nel Regio istituto tecnico di Firenze.
Balbi marchese Tomaso, di Albissola Superiore (Genova).
Cardella mons. dott. Giuseppe, vicario generale della Cattedrale di Girgenti.
Bellini avv. Giovanni, assessore comunale di Cremona.
Sarna cav. dott. Vittorio, medico chirurgo in Girgenti.
Minella cav. Mario, direttore tecnico della Società Reale contro l'incendio (Torino).
Gabrielli rag. Gino, funzionario della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Grammatica prof. Guiscardo, Torino.
Ponzo cav. dott. prof. Mario, dell'Istituto di psicologia sperimentale (Torino).
Monti cav. dott. Antonio, professore nella Regia università popolare di Milano.
Pergola cav. Lazzaro, industriale in Torino.
Vittore Marcantonio, geometra principale negli uffici tecnici di finanza, collocato a riposo.

a cavaliere:

Poni Luigi, direttore dell'Istituto di previdenza sociale di Milano.
Ancillotti Ferruccio, id. id. id. di Roma.
Massara Carlo, id. id. id. di Napoli.
De Marchi dott. Giovanni, id id. id. di Brescia.
Chessa dott. Federico, id id. id. di Sassari.
Bosi Giulio, id. id. id. di Ferrara.
Scazzola avv. Armando, id. id. id. di Cuneo.
Rocchi Giustiniano, id. id. id di Caserta.
Marcucci Guido, id. id id. di Ancona.
Torti rag. Giuseppe, id. id. id. di Carrara.
La Ponte Beniamino, impresario di costruzioni edilizie.
Borazzo Stefano, direttore amministrativo della Società R. [illegible] incendi (Torino).
Zunini avv. Francesco fu Luigi Giuseppe, Roma.
Refferò Enrico, industriale in Torino.
Grignani Francesco, di Torino.
Sibona ing. Eugenio, residente in Bologna.
Vietto dott. Vincenzo, medico chirurgo al Messico.

Marabelli rag. Carlo-Marcello fu Paolo, residente a Milano.
Gallone dott. Ludovico, direttore della Banca cooperativa popolare di Novara.
Dalla Toffola Giacomo, da Ponzano Veneto (Treviso).
Cremonesi Aldo di Filippo, da Roma.
Fornengo Carlo, capo ufficio della Società chimica di Rho in Milano.
Pasteur Giacomo Edoardo di Eugenio, da Genova.
Novelli Alessandro, industriale in Gorizia.
Campanella Luigi, industriale in Genova.
Giacobini Luigi di Francesco, residente a Milano.
Origlia Luigi, industriale in Torino.
Pola teologo Giuseppe, parroco in Torino.
Massaglia Ercole.
Scotti Giovanni, impiegato presso la Società delle ferrovie centrali del Canavese.
Scarella dott. Agostino, chimico in Torino.
Apolloni Rodolfo fu Filippo, da Roma, tipografo addetto alla Banca d'Italia.
Re Umberto fu Luigi, industriale in Torino.
Falsetti dott. Paolo, medico chirurgo in Messina.
Gibelli Guido, industriale in Venezia.
Barsotti sacerdote don Remigio, parroco di Gragnola (Fosdinovo).
Giannetti Ulderico, primo capitano della Regia guardia di finanza.
Clerici Ildefonso Maria, direttore dell'Istituto « Vittorino da Feltre », in Genova.
Plebani Alessandro, vice-direttore dell'Ufficio d'igiene del comune di Udine.
Isidori Alfredo, maresciallo maggiore nel ruolo specializzato dei CC. RR.
Sarti sac. don Biagio, curato della Collegiata di San Michele in Lucca.
Bastianetto Marco, assessore comunale di San Donà di Piave.
Vinardi Ferdinando, ingegnere capo e procuratore per l'ufficio di Roma della Società generale di elettricità.

Con decreto 1° *maggio* 1924.

a gran cordone:

Maneo grand'uff. Ugo, presidente del Consiglio provinciale e sindaco di Rovigo.

a grand'uffiziale:

De Marinis comm. Tommaso, editore in Firenze.

a commendatore:

Zambonini prof. dott. Ferruccio, rettore della Regia università di Napoli.
Pascal prof Ernesto.
Marcolongo prof. Roberto.
Forti Ugo.
Allotta prof. Antonio.
Sassi cav. uff. Camillo, direttore del personale di segreteria della Regia università di Napoli.

Con decreto 3 *maggio* 1924.

a gran cordone:

Grazioli cav. Francesco, generale di corpo d'armata.

Con decreto 15 *maggio* 1924.

a commendatore:

Agostini dott. Augusto, luogotenente generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale.
Allegretti cav. uff. Lorenzo, id. id. id.
Alessi cav. uff. Teodoro, id. id. id

Con decreto 24 *maggio* 1924.

a commendatore:

Bonfà cav. ing. Arturo, direttore centrale della Società « Ernesto Breda » di Milano.

ad uffiziale:

Gornati ing. Eugenio, della Società « Ernesto Breda » di Milano.
Vaccari ing. Giuseppe, id. id.
Greco ing. Giulio Augusto, id. id.
Radici ing Benedetto, id id.
Bovone ing Edoardo, id. id.
Noisa ing. Luigi id. id.
Bo ing. Marcello, id. id.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreti 24 aprile 1924.

a grand'uffiziale:

Gatto Antonino, vice avvocato generale militare collocato a riposo.
Morini Aristide, capo divisine amministrativo al Ministero della guerra, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Saccorotti Arnaldo, colonnello di fanteria nella riserva, collocato a riposo.
Forno Severino, disegnatore tecnico, collocato a riposo.

a cavaliere:

Rizzi Nino Alberto, tenente RR. CC.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreti 20 marzo, 3, 17, 24, 27 aprile 1924.

ad uffiziale:

Guerrieri Pietro, ispettore nelle Dogane, collocato a riposo.
Coen dott. Edoardo, chimico principale nei laboratori chimici delle dogane, collocato a riposo.
Perissinotti Bisoni ing. Carlo, ingegnere capo nel personale del Catasto e dei servizi tecnici, collocato a riposo.
Ciampaglia Ernesto fu Quintiliano, consigliere nell'Intendenza di finanza di Napoli, collocato a riposo.

a cavaliere:

Trombetta Antonino, ispettore capo nelle Dogane, collocato a riposo.
Duprè Giuseppe, ispettore nelle Dogane, collocato a riposo.
Carra Giovanni, archivista negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.
Sabino Astolfo, primo procuratore del registro, collocato a riposo.
Benvenuti Angelo, vice-intendente, collocato a riposo.
Lach Giuseppe, vice-intendente proveniente dal cessato regime, collocato a riposo.
Rovasio Guido, id. id. id. id.
Stefani Ernesto, id. id. id. id.
Majer Emilio fu Domenico, magazziniere di vendita dei generi di monopolio industriale, collocato a riposo.
D'Alterio Giovanni fu Filippo, archivista nell'Intendenza di finanza di Napoli, collocato a riposo.
De Pietro Francesco, archivista negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.
Farina Nicola, archivista negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.
Menegaldo Vincenzo, primo procuratore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo.

Con decreto 17 aprile 1924.

ad uffiziale:

Marchiafava cav. Domenico fu Francesco, archivista capo nell'Amministrazione finanziaria (Direzione generle pensioni di guerra), collocato a riposo.
Marchiandi cav. Francesco-Raffaele fu Carlo, archivista nell'Amministrazione finanziaria (Direzione generle del demanio e tasse), collocato a riposo.

Con decreti 20 marzo, 17 aprile e 1°, 8 maggio 1924.

a commendatore:

Amadei cav. uff. Guido, direttore provinciale di ragioneria nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

a cavaliere:

Focaccia Rodolfo, archivista negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.
Del Zoppo Tito, id. nelle Intendenze di finanza, id. id.
Biondi Angelo, id. id.
Satta Francesco, primo ufficiale id. id. id.

Con decreti 1, 4, 11 e 15 maggio 1924.

a grand'uffiziale:

Finocchi comm. Augusto, direttore capo di ragioneria, collocato a riposo.
Babboni comm. Ranieri, vice avvocato erariale, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Nuzzo cav. Anacleto, capo sezione, collocato a riposo.
Calisti cav. Gaetano, primo ragioniere, id.
Antuoni cav. Antonio, archivista id.
Andreini cav. Cristofano, id. id.
Bianchedi cav. Filippo, id. id.
Ciampoli cav. Pompeo, id. id.
Fugazzotto cav. Vittorio Emanuele, id. id.
Lioce cav. Giuseppe, id. id.
Bacci cav. Carlo Primo, ragioniere Intendenza di finanza, collocato a riposo.
Giovannini cav. Dino, direttore provinciale di ragioneria nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Ramò cav. Giuseppe fu Lorenzo, ispettore compartimentale monopoli industriali, collocato a riposo.
Bernardi cav. Luigi fu Luigi, id. id. id.

a cavaliere:

Lanni Armando fu Aniello, primo segretario Intendenza di finanza di Napoli, collocato a riposo.
Callari Gaetano, primo ufficiale postale, id.

Su proposta del Ministro per la giustizia:

Con decreti 27 marzo, 10, 17 aprile 1924.

a cavaliere:

Scifoni Giuseppe fu Domenico, comandante degli agenti di custodia, collocato a riposo.
Dascola Paolo fu Pasquale, id. id. id.
D'Elia Corrado fu Emanuele, id. id. id.
Sparolazzi Carlo, segretario capo con funzioni direttive della Regia procura di Pallanza, collocato a riposo.
Landolfi Nicola, cancelliere nel Tribunale di Benevento, id.
Turrina Attilio, cancelliere nella Pretura urbana di Verona, id.

Con decreti 17, 24 aprile 1924.

ad uffiziale:

Conti cav. Bartolomeo, cancelliere di pretura, collocato a riposo.
Bernasconi cav. Antonio, id. addetto al Ministero della giustizia, id.

a cavaliere:

Stalla Domenico Francesco, concelliere di Tribunale, colloato a riposo.
De Luca Mario, id. id. id.

Con decreti 17 aprile, 4 e 8 maggio 1924.

a cavaliere:

Sargiacomo Vincenzo fu Filippo, cancelliere capo di Tribunale, collocato a riposo.
Capochiani Giovanni, cancelliere al Tribunale di Bergamo, id. id.
Sigismondi Alfredo fu Francesco, cancelliere capo con funzioni in sottordine al Tribunale di Teramo, id. id.

Con decreto 3 giugno 1924.

a cavaliere:

Tedeschi Emanuele, cancelliere con funzioni direttive della Pretura di Penne, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici:

Con decreto 24 aprile 1924.

ad uffiziale:

Ciampa ing. Alfredo, ingegnere principale del Genio civile, collocato a riposo.
Sarnella Eugenio, segretario di 1ª classe nelle Ferrovie dello Stato, id. id.
Bignozzi Lorenzo, assistente del Genio civile, id. id.

Su proposta del Ministro per l'interno:

Con decreti 8 maggio 1924.

a commendatore:

Pollotti cav. dott. Carlo, questore di P. S., collocato a riposo.

a cavaliere:

Liguori Salvatore, vice-commissario di P. S., collocato a riposo.

Su proposta del R. commissario per l'areonautica:

Con decreti 22 maggio e 3 giugno 1924.

a commendatore:

Costanzi ing. Giulio fu Francesco, residente a Roma, colonnello del genio aeronautico.

ad uffiziale:

Elliot dott. Giulio di Vittorio, residente a Roma, capitano del genio aeronautico.
Armani Armando, di Marco, residente a Roma, comandante di stormo.
Oppizzi Pietro di Giovanni, residente a Roma, vice comandante di stormo.
Pricolo Francesco di Giuseppe, id. id. id.
Tacchini Guido di Demetrio, id. id. id.
Stanzani Mario di Cesare, residente a Tripoli, id. id.
Palma di Cesnola Giulio di Flaminio, residente a Parma, id. id.
Voce Francesco, residente a Roma, id. id.
Marrama Tullio fu Achille, residente a Roma, maggiore.
Piazzi Adolfo fu Adolfo, residente a Madrid.
Zannoni Giuseppe fu Domenico, residente a Torino.

a cavaliere:

Coppola Vincenzo di Melchiorre, residente a Napoli, comandante di gruppo.
Bardella Pier Luigi fu Antonio, residente a Torino, comandante di squadriglia.
Monti Adriano di Antonio, residente a Roma, id. id.
Palamenghi Cologero di Bruno, residente a Pisa, id. id.
Guerritore Patrizio Di Ravello Carlo di Francesco, residente a Roma, id. id.
Gavino Virgilio di Arturo, residente a Roma, id. id.
Infante Mario di Luigi, id. id. id.
Retinò Giuseppe di Giovanni, residente a Cinisello, id. id.
Lodolo Bruno fu Antonio, residente a Donate Pozzuolo, id. id.
Pomarici Giuseppe di Ferdinando, residente a Ciampino, id. id.
Palance Filippo di Vincenzo, residente a Montagano, id. id.
Darby Cesare di Antonio, residente a Tripoli, id. id.
Bossi Alfredo di Ortensio, residente a Roma, tenente.
Rolando Giuseppe di Pietro, residente a Lonate Pozzuolo, tenente di squadriglia.
Sanna Giovanni di Antonio, residente a Roma, maresciallo di 1ª classe.
Sorio Attilio fu Gennaro, id. id. id.
Carascon Antonio di Gennaro, residente a Ciampino, id. id.
Boidi Girolamo di Giorgio, residente a Roma, id. id.
Collura Eugenio di Giuseppe, residente a Napoli, id. id.
Geronazzo Mario di Renato, residente a Roma.
Bacula Adriano di Adolfo, residente a Parma, tenente pilota aviatore.
Tonini ing. Alessandro di Virgilio, residente a Varese.
Rosatelli ing Celestino di Bernardino, residente a Torino.
Colombo ing. Luigi fu Ambrosiano, da Milano.
Saccenti dott. Giovanni di Carlo, da Roma.
Cavalli avv. Carlo fu Carlo, residente a Torino.
Babuscio Rizzo cap. Franco di Giuseppe, residente a Roma.
Paolini cap. Francesco fu Italiano, residente a Roma.
Vallini cap. Mario di Luigi, residente a Roma.
Bonessa cap. Enrico di Alessandro, da Torino.
Guerra Ezio di Ezio, residente a Roma, tenente pilota.
Bedendo ing. Sebastiano di Mariano, residente a Roma, id. id.
Achenza tenente Staefano di Antonio, residente a Roma.
Simonetti Guglielmo di Antonio, residente a Mantova.
Curci Quinto fu Pasquale, residente a Roma.
Cecioni Natale di Giocondo, id. id.
Quargnali Pietro di Giovanni, id. id.
Cellini Primo di Francesco, id. id.
Biancale Lorenzo di Luigi, id. id.
Mariani Antonio di Angelo, da Roma.
Ascarelli Enrico di Gabriele, id.

Su proposta del Ministro per l'interno (Comando generale Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale):

Con decreti 23 maggio 1924.

a grand'uffiziale:

Guglielmotti comm dott. Emilio di Casimiro, luogotenente generale M. V. S. N.
Agostini prof. comm. dott. Cesare, console id. id.

a commendatore:

Zamboni cav. uff. Filippo fu Enrico, console generale M. V. S. N.
Graziani cav. uff. Gino di Emilio, console id. id.
Probati cav. uff. Eugenio, fu Giusto, id. id. id.
Cau cav. uff. Lussorio di Francesco, id. id. id.
Traditi Alessandro di Benedetto, id. id. id.

ad uffiziale:

Francisci Enrico, console M. V. S. N.
Priolo Franco, console generale id. id.
Ferri Camillo, console id. id.
Revel Franco, id. id. id.
Arrivabene Valenti Gonzaga Gilberto, console generale id. id.
Morgantini Mario, seniore id id.
Angeli Ettore Gino, id. id. id.
Bernini Umberto, console id. id.
Giorgio Antonio fu Giovanni, seniore id. id..
Miozzi Tito fu Nicola, milite id. id.
Vinale Filippo, console id. id.
Terra Abrami Alessandro fu Nicola, console id. id.
Massi Pacifico di Giuseppe, seniore id. id.
Longo Giovanni di Francesco, console id. id.
Borgia Carlo di Ernesto, id. id. id.
Dagnino Torello di Gio. Batta, id. id. id.
Magistri Francesco di Giuseppe, console generale id. id.
Talice Luigi fu Carlo, console id. id.
Baratelli Carlo di Eugenio, id. id. id.
Torri Alessandro di Carlo, id. id. id.
Arduin Silvio fu Giovanni, seniore id. id.

a cavaliere:

Gallarotti Carlo di Giovanni, seniore M. V. S. N.
Zanello Giovanni fu Michele, id. id. id.
Ricciotti Silvio fu Giulio, milite id. id.
Brandimarte Pietro di Alfonso, console id. id.
Lezzani Carlo di Filippo, id. id. id.
Doghotti Attilio fu Vincenzo, seniore id. id.
Scunio Edilio di Domenico, id. id. id.
Gustavino Costantino di Girolamo, console id. id.
Buttafava Amedeo fu Francesco, id. id.
Bosero Guido fu Giovanni, id. id. id.
Cavalier D'Oro Bruno fu Pietro, camicia nera id. id.
Buozzi Antonio fu Pierpaolo, id. id. id.
Venturi don Bortolo fu Domenico, cappellano, id. id.
Stefani Sesto di Costantino, seniore id. id.
Roveroni Umberto di Pietro, id. id. id.
Gidoni Mario di Attilio, id. id. id.
Elti di Rodeano Giandaniele fu Giorgio, console id. id.
Doro Giovanni Ivan di Leandro, id. id id.
Antonelli Franco di Menotti, id. id. id.
Griffini Mario fu Cesare, seniore id. id.
Cleva Renato fu Giovanni, centurione id. id.
Ferro Alessandro di Giovanni, seniore id. id.
Pertot Ascari Alberto fu Andrea, console id. id.
Pertoldi Felice di Oliviero, seniore id id.
Diamanti Filippo di Tito, console id. id.
De Luca Gustavo di Leonardo, id. id. id.
Ginnasi Flaminio fu Raffaele, id. id. id.
Testa Temistocle di Giovanni, id. id. id.
Nobis Guglielmo di Giuseppe, centurione id. id.
Lanza conte fu Luigi, camicia nera.
Signorini Eugenio di Italo, id.
Tamburini Tullio fu Angelo, console M. N. S. N.
Le Pera Antonio di Francesco, id. id. id.
Faggioni Gino fu Carlo, id. id. id.
Pasetti Alessandro di Angelo, capo manipolo id. id.
Baldi Francesco fu Francesco, console id. id.
Albiani Federico di Gio. Batta, centurione id. id..
Morgante Ettore fu Giuseppe, seniore id. id.
Host Venturi Giovanni di Francesco, console id. id.
Giannelli Gabriele di Ferdinando, capo manipolo id. id.
Passerini Lando fu Dionisio, milite id. id.
Fabbroni Santi di Angelo, id. id id.
Rossi Ottorino fu Giuseppe, console med. id. id.
Ferrero Alberto, maresciallo maggiore CC. RR. SS.
Martinesi Luigi di Luigi, console M. V. S. N.
Martorana Gino di Filippo, id. id id.
Lombardo Sebastiano di Sebastiano, id. id. id.
Leonardi Ugo di Bruto, id. id. id
Mandadori Bruno Clinio di Secondo, camicia nera.
Dal Buono Renato di Cesare, capo squadra M. V. S. N.
Gasperini Germardo di Giulio, console id. id.
Giannantoni Ottorino di Pompeo, id. id. id.

Vaccaro Gorgio di Vico, seniore id. id.
Fiordiponti Giovanni fu Adamo, console id. id.
Amati Luigi fu Tranquillo, id. id. id.
Vici Vittorio di Olimpio, centurione id. id.
Lipani Michele di Salvatore, console id. id.
Fundarò Giuseppe di Epifanio, id. id id.
Colizza Ugo di Giovanni, seniore id. id.
Zazzarelli Alfonso di Clemente, seniore id. id.
Forti Nicola di Gioacchino, id. id. id.
Masciocchi Silvio di Enrico, id. id. id.
Carfagnini Enrico fu Erminio, seniore id. id.
Ricci Clinio di Stefano, console id. d.
Luciano Carlo fu Pasquale, camicia nera.
Carissimo Cesare fu Giovanni, id.
Oliveri Vincenzo di Giovanni, console M. V. S. N.
Carafa D'Andria Andrea di Gio. Batta, console generale id. id.
Palmentola Aldo di Gaetano, seniore id. id.
La Corte Antonino di Nicolò, console id. id.
Salis Flavio di Salvatore, seniore id. id.
Belsito Giuseppe di Nilo, centurione id. id.
Turchi Pietro di Umberto, id. id.
Cerruti Eugenio di Pietro, console id.
Bottone Umberto di Giuseppe, id. id.
Montagna Renzo di Carlo, id. id.
Cerruti Natale di Bartolomeo, id. id.
Ubertazzi Carlo di Edoardo, id. id.
Bertoli Pierino di Antonio, id. id.
Dabbusi Giovanni fu Alfredo, id. id.
Galbiati Enzo di Giovanni, id. id.
Leveratto Mangini Tomaso di Francesco, id. id.
Giacomessi Enrico fu Bartolomeo, camicia nera.
Baccaglioni Giuseppe di Bortolo, id.
Moschini Giuseppe di Giuseppe, console M. V. S. N.
Preti Edgardo fu Luigi, console id.
Turati Augusto di Antonio, id. id.
Uggè Carlo di Sebastiano, id. id.
Biasin Gino di Gio. Batta, id. id.
Muratori Lodovico fu Geminiano, id. id.
Lise Giovanni di Giuseppe, id. id.
Zappoli Italo di Alfredo, id. id.
Zanetti Francesco di Enea, id. id.
Vandelli Fausto di Augusto, id. id.
Piretti Pio di Federico, id. id.
Ranieri Remo di Luigi, id. id
Dragoni Angelo di Giuseppe, id. id.
Luna Nunzio di Gaudenzio, id. id.
Magrini Pietro fu Ugolino, id. id.
Onori Onorio di Orlando, id. id.
Casale Ferdinando fu Giovanni, camicia nera.
Silvestri Luigi.
Pierazzi Ferdinando di Luigi, console M. V. S. N.
Tringali Casanova Antonio di Sebastiano, id. id.
Argentino Francesco di Giuseppe, id. id.
Cultrera Carmelo di Giuseppe, id. id.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 32.

REGIO DECRETO-LEGGE, 26 dicembre 1924, n. 2134.

Proroga della riduzione del dazio e della esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 534;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3020;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è prorogata la facoltà accordata al Ministero delle finanze col R. decreto 11 marzo 1923, n. 534, di autorizzare l'applicazione del dazio ridotto di L. 10 il quintale e l'esenzione della tassa di vendita per il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dallo stesso Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale, fermo restando il disposto dell'art. 2 del suindicato R. decreto 11 marzo 1923, n. 534.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 20. — CASATI.

Numero di pubblicazione 33.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 2135.

Modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 24 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuta preventiva autorizzazione a norma di apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Questo determinerà, altresì, le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti.

Il contravventore alle disposizioni del presente decreto e a quelle del regolamento di cui al comma precedente, è punito con la ammenda da L. 500 a L. 2000, oltre all'arresto e alla sospensione dell'esercizio della professione, a termini del secondo comma dell'art. 483 del Codice penale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 gennaio 1925. Atti del Governo, registro 232, foglio 24. — CASATI.

Numero di pubblicazione 34.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 2128.

Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 23 dicembre 1923, n. 2829; 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440, per la sistemazione del personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione finanziaria austriaca, passato alla dipendenza dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1923, n. 1718, e l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, col quale si estende al personale dell'Amministrazione finanziaria dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che detta le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, che estende ai territori annessi il R. decreto 26 gennaio 1923, n. 87;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La prima applicazione del decreto 23 dicembre 1923, numero 2829, agli impiegati dei gruppi *A* e *B* contemplati dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'impiegato che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, venne collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ingegneri principali, viene conferito il grado 8° (ingegneri principali di sezione) con anzianità decorrente ai fini dell'attribuzione dello stipendio, dalla data di nomina alla VII classe di rango.

Art. 3.

Il grado di geometra capo (8°) è conferito a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti almeno della classe VII di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina nella classe VII.

Il grado di geometra principale (9°) è conferito a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VIII classe di rango, con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nel quadro di classificazione degli stipendi vigente fino al 1° dicembre 1923 per il grado di geometra principale.

Gli impiegati assimilitati ai geometri sono collocati nei gradi di geometra (10°) e geometra aggiunto (11°) a norma degli articoli 35 e 36 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto si considerano investiti della classe di rango, all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, gli impiegati ai quali il diritto alla classe sia stato riconosciuto ai sensi del quarto comma dell'art. 21 del decreto stesso.

Gli impiegati ai quali il nuovo grado sia conferito con anzianità diversa da quella con la quale furono inquadrati all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, sono collocati nel grado tenendo conto, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, oltre che dell'anzianità attribuita dal presente decreto, dell'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 e delle abbreviazioni di periodo eventualmente spettanti a norma delle disposizioni estese con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Art. 5.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado 7° dell'impiegato cui, a norma dell'art. 2 del presente decreto viene conferito il grado 8°, ha luogo nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale del catasto e dei servizi techici di finanza, di cui alla tabella 14, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ed è unico per i funzionari del ruolo predetto e per quello della cessata Amministrazione austriaca.

L'impiegato di cui trattasi passa, se promosso, nel ruolo organico del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 6.

Gli impiegati assimilitati ai geometri del catasto e dei servizi tecnici, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme del cessato regime per l'ammissione in servizio, o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, sono esonerati dalla prova d'esame richiesta dall'articolo 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi, a suo tempo, insieme agli impiegati di pari grado al ruolo organico del catasto e dei servizi

tecnici di finanza, di cui alla tabella 14, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami di idoneità, e di concorso prescritti dal decreto stesso.

Qualora risultino vincitori nei detti esami, entrano a far parte del ruolo organico sopra cennato.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado 9°, non sono applicabili agli impiegati che abbiano già sostenuto gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione finanziaria austriaca per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono.

Fino a quando tutti i detti impiegati collocati nei gradi undecimo e decimo non siano stati promossi o esclusi dalla promozione tutte le promozioni al grado 9° saranno per essi conferite nei modi previsti dalla lettera *b)* dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al primo comma dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Successivamente, e fino alla scadenza del triennio di cui al secondo comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il sistema di promozione stabilito dal comma precedente sarà applicato anche agli impiegati contemplati all'art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 6 e 7 del presente decreto le promozioni del personale compreso negli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, seguiranno secondo le norme stabilite dall'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Il numero degli impiegati da promuovere sarà determinato iniziando il conteggio della prima promozione che nella stessa categoria e in ciascun grado del corrispondente ruolo del Regno sarà fatta in dipendenza di vacanze verificatesi dopo il 1° dicembre 1923, in confronto al numero degli impiegati provenienti dal cessato regime che, in applicazione del presente decreto risulteranno compresi nella medesima categoria e in ciascun grado.

Art. 9.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 29 giugno 1924, n. 1187, in quanto non contrarie alle disposizioni del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, al R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 e al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 35.

RELAZIONE E REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2136.

Estensione alla città di Fiume e al territorio annesso al Regno d'Italia delle norme sugli affitti delle case di abitazione.

Relazione di S. E. il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 30 novembre 1924, sul decreto riguardante l'estensione alla città di Fiume e al territorio annesso al Regno d'Italia delle norme sugli affitti delle case di abitazione.

MAESTA',

Lo stato del diritto che è tuttora vigente a Fiume in tema di locazioni è quasi conforme a quello che aveva applicazione nel Regno prima del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8. Le case di abitazione, salvo quelle di lusso, sono soggette ad un regime vincolistico, che ha reso possibile che si paghino per essa pigioni affatto inadeguate. Gli altri immobili urbani godono invece di un regime di minore costrizione. Gli inconvenienti che da ciò derivano non differiscono da quelli che si lamentavano presso di noi. Ed anzi sono forse resi più gravi ed intollerabili dalle generali condizioni di disagio economico in cui versa quella città e dal fatto che in essa la proprietà urbana delle abitazioni è estremamente frazionata ed appartiene tutta a privati che traggono da essa il sostentamento. Numerose procedure esecutive in corso avviate da creditori insoddisfatti rendono urgente la necessità dell'intervento della potestà legislativa in materia.

Si rende pertanto opportuno di estendere a Fiume le disposizioni vigenti nel Regno e contenute nel R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, con le modificazioni che ad esso già furono introdotte per le altre Provincie redente dal R. decreto 4 marzo 1923, n. 496, e con quelle poche altre che la condizione di Fiume esige pel coordinamento con le norme vigenti e il tempo già trascorso dalla emanazione del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, consiglia.

A siffatti criteri si è ispirato lo schema allegato, a chiarimento del quale può essere utile aggiungere che fu proposta al Governo la questione se non convenisse protrarre per Fiume la durata del regime stabilito col menzionato R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, anche oltre il termine fissato in detto decreto, che, come è noto, scadrà col 30 giugno 1926 salvo che per alcune categorie di fabbricati ad uso industriale, per le quali la proroga della locazione può essere accordata fino al 30 giugno 1928. Fu osservato che nelle altre Provincie del Regno il sistema di graduale avviamento alla libertà delle costruzioni, istituito col detto decreto, ha la durata di tre anni, e che quindi anche a Fiume, dove soltanto ora è stato possibile provvedere in materia, converrebbe dare al provvedimento una durata analoga, o quanto meno protrarre il termine fino al 30 giugno 1927.

Ma è da osservare che in questo modo quelle diversità di legislazione fra la città di Fiume e il resto del Regno, che attualmente viene eliminata con l'estensione del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, sarebbe ripristinata dopo il 30 giugno 1926, quando cioè il detto decreto-legge resterebbe in vigore esclusivamente nella città di Fiume Sembra quindi più opportuno che l'unificazione della legislazione in materia di affitti, una volta attuata, diventi definitiva, in guisa che i rapporti di locazione così ora, come dopo il 30 giugno 1926, siano sottoposti in tutto il Regno a norme uniformi.

E se particolarissime ed eccezionali condizioni si verificassero in Fiume, come conseguenza dell'anteriore diversità di norme regolatrici della materia, queste condizioni potranno essere meglio valutate al momento opportuno, mentre ora un regolamento speciale per il tempo successivo al 30 giugno 1926 sarebbe basato esclusivamente su di una ipotetica previsione che potrebbe pure riuscire non corrispondente alla realtà delle cose, non essendo nemmeno da escludere la eventualità che nel giugno dell'anno 1926 il problema degli alloggi in Fiume non presenti carattere diverso da quello di molte altre città italiane, in modo da rendere non giustificate singolari disposizioni limitate a Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1923, n. 8, e 4 marzo 1923, n. 496;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è pubblicato il R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, con le modificazioni ad esso arrecate per le nuove Provincie dal R. decreto legge 4 marzo 1923, n. 496, salvo quelle che hanno speciale riferimento ai territori della Venezia Giulia, della Venezia Tridentina o della Dalmazia e con le altre modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nelle disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 11, 12 e 13 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, sono introdotte le modificazioni seguenti:

1° Nell'art. 1: alla data « 1° luglio 1923 » del primo comma è sostituita la data « 1° luglio 1925 » e sono soppresse nel secondo comma le parole « di anno in anno ».

2° Nell'art. 2: alle date « 1° luglio 1923 » e « 1° febbraio 1923 » del primo comma sono sostituite le date « 1° luglio 1925 » e « 1° febbraio 1925 ».

Alla data « 1° febbraio 1923 » del secondo comma è sostituita la data « 1° febbraio 1925 ».

Sono soppresse nello stesso secondo comma le parole « Per gli anni successivi..... » sino alla fine del comma medesimo.

3° Nell'art. 4: alle parole « In ogni capoluogo di mandamento » sono sostituite le parole « Nella città di Fiume ».

4° Nell'art. 11: alla data « 1° gennaio 1919 » è sostituita la data « 1° aprile 1921 », alla data « 30 giugno 1923 » è sostituita la data « 30 giugno 1925 ».

5° Nell'art. 12: alla data « 28 marzo 1919 » è sostituita la data « 30 ottobre 1918 ».

6° Nell'art. 13: è aggiunto il comma seguente: « Le controversie pendenti davanti l'ufficio alloggi e la Commissione delle pigioni saranno proseguite davanti la Commissione arbitrale da costituirsi a norma dell'art. 4 ».

7° Nell'art. 14: nel primo comma, alle parole: « Le Commissioni arbitrali istituite col decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, modificato coi successivi 28 luglio 1921, n. 1032 e 13 marzo 1922, n. 282, avranno », sono sostituite le parole « La Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 4 avrà ».

Il 4° e 5° comma sono soppressi.

Nell'ultimo comma, alle date « 1° gennaio 1919 e 30 giugno 1923 » sono sostituite rispettivamente le date « 1° aprile 1921 e 30 giugno 1924 ». Ed alle parole « le Commissioni arbitrali, indicate nel precedente comma, determineranno » sono sostituite le parole « la Commissione arbitrale ».

8° Nell'art. 15: alle parole « si ha riguardo all'uso prevalente », sono sostituite le parole « la Commissione arbitrale avrà riguardo all'uso prevalente ».

Il secondo comma dell'articolo medesimo è soppresso.

Art. 3.

L'art. 16 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, è così modificato: « Dall'entrata in vigore del presente decreto l'ufficio alloggi e la Commissione delle pigioni cessano dalle loro funzioni.

« La facoltà di revoca o di modificazione su ricorso degli interessati dei provvedimenti già emessi dall'ufficio alloggi è deferita alla Commissione arbitrale indicata nell'art. 4.

« Le ordinanze di requisizione e di assegnazione di abitazioni disponibili non eseguite all'entrata in vigore del presente decreto rimangono prive di efficacia.

« La sospensione degli sfratti potrà essere ordinata dal dirigente la pretura nel solo caso di assoluta necessità per un termine non superiore a due mesi e per una sola volta.

« Le ordinanze di sospensione degli sfratti emesse dall'ufficio alloggi, qualora non vengano revocate o modificate a norma dei capoversi precedenti, conservano la loro efficacia, ma non oltre il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 25. — CASATI.

Numero di pubblicazione 36.

REGIO DECRETO-LEGGE, 4 gennaio 1925, n. 4.

Misura della tassa fissa di registro per la società che assumerà la concessione per l'impianto e l'esercizio del servizio di radioaudizione circolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, che disciplina il servizio delle comunicazioni senza filo;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione riflettente la concessione per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico;
Riconosciuta la opportunità di estendere tale disposizione anche alla convenzione riflettente concessioni di stazioni radioauditive circolari;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà data al Governo del Re con R. decreto-legge n. 1917 del 2 settembre 1923, di sottoporre ad una tassa fissa di registro di L. 1000 la convenzione e gli atti ad essa allegati relativi a società radiotelegrafiche è estesa anche alla società che assumerà la concessione per l'impianto e l'esercizio del servizio di radioaudizione circolare.

La facoltà di cui sopra si intende accordata con la stessa decorrenza del su citato R. decreto-legge n. 1917 del 2 settembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 36. — CASATI.

Numero di pubblicazione 37.

REGIO DECRETO-LEGGE, 2 gennaio 1925, n. 5.

Estensione al comune di Napoli delle disposizioni circa la facoltà ai Prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni e norme generali sul subaffitto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621;

Ritenuta la necessità di estendere alla città di Napoli la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621;

Ritenuta l'opportunità di contenere l'applicazione dell'art. 2 del Regio decreto-legge sopra indicato entro i limiti strettamente necessari in rapporto alle speciali esigenze alle quali con il detto articolo si intese di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621, circa la facoltà del Prefetto della Provincia di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni per il tempo e agli effetti indicati nell'articolo medesimo è estesa al comune di Napoli.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621, che permette agli inquilini di chiedere al pretore l'autorizzazione al subaffitto anche quando nel contratto di locazione ne sia stabilito il divieto, avrà applicazione, dalla data in cui il presente decreto entra in vigore, esclusivamente nel comune di Roma e per il periodo di tempo indicato nel medesimo articolo, in modo che nessuna autorizzazione concessa dal pretore possa avere effetto oltre il 31 dicembre 1925.

L'autorizzazione al subaffitto non potrà essere accordata, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621, quando risulti che l'inquilino non abiti o non abbia bisogno di abitare la casa che intenda subaffittare, sia pure parzialmente, salvo il caso di assenza puramente temporanea dal comune di Roma dovuta a ragioni di necessità dimostrate in modo ineccepibile. Il subaffitto totale della casa potrà solo in seguito a tale dimostrazione essere autorizzato limitatamente al periodo in cui duri l'assenza e in ogni modo non superiore a tre mesi: trascorsi i quali, l'autorizzazione non è rinnovabile.

Art. 3.

In altri Comuni, diversi da Roma, la disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621, con le limitazioni indicate nell'articolo precedente del presente decreto potrà essere applicata solo quando siano accertate gravissime difficoltà per gli alloggi, che dovessero verificarsi nel Comune, durante l'anno 1925. Tale accertamento è fatto dal Prefetto della Provincia, il quale, quando lo ritenga assolutamente indispensabile, potrà, con suo decreto, dichiarare che in un determinato Comune, per un periodo precisato e, in ogni caso, con effetto limitato all'anno 1925, sia applicato l'anzidetto articolo 2 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1621.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 37. — CASATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 4

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	127 95	Belgio	110 02
Londra	113 054	Olanda	9 64
Svizzera	461 57	Peso oro	21 52
Spagna	334 87	Pesos carta	9 47
Berlino (marco oro)	5 645	New-York	23 69
Vienna	0 0332	Oro	457 11
Praga	71 40	Belgrado	39 70
Dollaro canadese	23 60	Budapest	0 032
Romania	11 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 16
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	96 47
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 01

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1a Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	10891 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bevcrini Egle di Guido, minore, sotto la patria potestà del padre . . . . L. Per usufrutto: Serra Delfina fu Giacomo.	80 —
»	349030	Rolli Olimpio, Giuseppe, Alma, Angiolina, Ada e Renzo di Mario, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cortile S. Martino (Parma) . . . . »	810 —
»	355145	Intestata come la precedente . . . . »	435 —
»	31259	Pinto Gennaro, Raffaele e Bartolomeo fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Consalvo Maddalena di Bartolomeo, vedova di Pinto Antonio, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . »	35 —
P. N. 4.50 %	12344	Congregazione di Carità di Marino (Roma). . . . »	67.50
Cons. 5 %	240576	Parrocchia della Santissima Annunziata in Pietrastornina (Avellino) . . . . »	1315 —
3.50 %	520336	Intestata come la precedente . . . . »	353.50
»	520379	Intestata come la precedente . . . . »	336 —
»	538839	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
»	668097	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	695990	Intestata come la precedente . . . . »	203 —
»	740225	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	580475 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cota Michele fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Castellano Caterina fu Francesco, dom. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Castellano Caterina fu Francesco	77 —
Cons. 5 %	25762 Polizza combattenti	Grilletti Angiolo di Giovanni . . . . »	20 —
»	54668	Mazzarella Salvatore fu Pietro, domiciliato a Palermo. . . . »	65 —
»	249157	Volpone Giuseppe di Giovanni, domiciliato a Bannio (Novara). »	450 —
3.50 %	661486 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Magnaga Rosa fu Antonio, vedova di Vecchio Eugenio . . . . » Per la proprietà: Vecchio Emilio fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Magnaga Rosa fu Antonio, vedova di Vecchio Eugenio, domiciliato a Rosasco (Pavia).	126 —
»	661487 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Vecchio Teodosio fu Eugenio, minore, ecc. come la precedente.	126 —
»	661488 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Vecchio Giuseppe fu Eugenio, minore, ecc. come la precedente.	126 —
Cons. 5 %	295208	Chianello Di Maria di Boscogrande Chiara fu Giovanni Battista, moglie di Pintacuda Tommaso, dom. a Palermo . . . . »	190 —
3.50 %	150875	Cappella di Santa Maria delle Grazie e di San Rocco in Carife (Avellino) . . . . »	38.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 % vecchio	130890 313830	Congregazione di Carità del comune di Carife in provincia di Principato Ulteriore per le cappelle di San Rocco e Santissimo Sagramento e Pio ospedale, rappresentata dal Presidente protempore, in conto dell'affranco di alcuni annui censi e canoni ammontanti in uno di L. 34.58 dovuto alle dette Cappelle dal sig. Pasquale Ciampone fu Saverio ed infissi su diversi suoi fondi, giusta lo istrumento di affranco del 1° dicembre 1866 per notaio Piccarini di Castel Baronia cui abbiasi relazione . . . L.	30 —
Cons. 5 %	3886 Polizza combattenti	Audano Stefano di Francesco, domiciliato in Asti (Alessandria). »	20 —
3.50 % mista	5392	Lovece Rocco fu Luigi . . . »	35 —
»	5642	Intestata come la precedente . . . »	35 —
»	4302	Intestata come la precedente . . . »	70 —
»	4303	Intestata come la precedente . . . »	70 —
»	3065	Intestata come la precedente . . . »	140 —
»	3447	Intestata come la precedente . . . »	140 —
»	3448	Intestata come la precedente . . . »	140 —
Cons. 5 %	249158	Bertoletti Caterina fu Giovanni, moglie di Volpone Giuseppe di Giovanni, dom. a Bannio (Novara) . . . »	450 —
»	149094	Busacca Rosario fu Salvatore, domiciliato in San Pietro Patti (Messina) . . . »	25 —
3.50 %	724806 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto. Iannotti Carolina fu Matteo . . . » Per la proprietà: Nicoletti Giovanni fu Germano, domiciliato a Vallo della Lucania (Salerno)	42 —
Certificato provvisorio per ritiro di obblig. delle Venezie emesso il 10 settembre 192 dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Treviso.	3085	Canziani Ulisse di Pietro . . . Capitale »	8700 —
3.50 %	615093	Bocchino Felicia e Giuseppa fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre d'Onofrio Raffaella, vedova Bocchino, dom. a Nusco (Avellino) . . . »	52.50
Cons. 5 %	112583	Coccimiglio Geniale fu Giovanni, domiciliato a New York. . . »	100 —
3.50 %	9364	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Sillavengo (Novara) . . . »	315 —
»	167193	Intestata come la precedente . . . »	17.50
»	199080	Intestata come la precedente . . . »	42 —
»	213756	Intestata come la precedente: rappresentata dal parroco pro-tempore . . . »	17.50
»	15134	Prebenda Parrocchiale di Santa Maria in Sillavengo (Novara). »	7 —
»	804730	Beneficio Parrocchiale di Santa Maria di Sillavengo (Novara) vincolata . . . »	10.50
»	83882	Legato Monti amministrato dal parroco pro-tempore della Chiesa di Santa Maria in Sillavengo (Novara) . . . »	24.50
Certificato provvisorio pel ritiro di obblig. definitive del prestito delle Venezie rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria di Trieste il 12 settembre 1924.	1779	Dalla Pozza Pio fu Luigi, domiciliato a Udine . . . . Capitale »	39,800 —
3.50 % mista	635	Calvelli Rocco fu Antonio, domiciliato a Roma . . . »	3.50
Cons. 5 %	198895	Cantù Cesare di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano . . . »	440 —
»	198896	Cantù Paolo di Giuseppe, minore, ecc. come la precedente. . . »	440
»	198900 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cantù Giuseppe fu Faustino . . . » Per la proprietà: Cantù Rosa di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	110

Roma, 31 dicembre 1924. *Il Direttore generale:* CIRILLO.

ROSSETTI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato